

BREVI DELUCIDAZIONI SULL'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

DISOCCUPAZIONE ORDINARIA

CHE COS'È

È un'indennità che spetta ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione, che siano stati licenziati.

A partire dal 17 marzo 2005 spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro.

Non spetta ai lavoratori che si dimettano volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, variazione delle mansioni ecc.).

Per ottenerla bisogna essere assicurati all'Inps da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

PER QUANTO TEMPO

Viene corrisposta per 180 giorni.

Al disoccupato che ha superato i 50 anni può essere corrisposta fino a 9 mesi.

Le indennità in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006 sono elevate a 7 mesi per i lavoratori di età inferiore a 50 anni e a 10 mesi per quelli dai 50 anni in poi.

Ai lavoratori sospesi spetta nel limite massimo di 65 giorni.

QUANTO SPETTA

L'importo è pari al 40% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti di un importo massimo mensile lordo, stabilito dalla legge.

Per il 2005 tale importo è di 819,62€ elevato a 985,10€ per i lavoratori che possono far valere una retribuzione mensile lorda superiore a 1.773,19€.

Per la disoccupazione in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006, la percentuale è elevata al 50% per i primi 6 mesi e per il settimo mese è fissata al 30%. Per i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni è elevata al 50% per i primi 6 mesi, al 40% per i successivi 3 mesi e al 30% per il decimo mese.

Ai lavoratori sospesi è pagata nella misura del 50% della retribuzione.

QUANDO CESSA

Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:
ha percepito tutte le giornate d'indennità spettanti
viene avviato ad un nuovo lavoro
diventa titolare di pensione diretta
viene cancellato dalle liste di disoccupazione.

LA DOMANDA

Dopo essersi iscritti nelle liste dei disoccupati presso il Centro per l'impiego, si può presentare la domanda di indennità di disoccupazione ordinaria **MODELLO DS 21** entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La domanda va consegnata direttamente alla sede Inps o al Centro per l'impiego competente per residenza oppure tramite i Patronati oppure inviata per posta.

Alla domanda devono essere allegati:

- 1) la dichiarazione del datore di lavoro **MOD. DS 22** compilata dall'ultimo datore di lavoro;
- 2) il certificato di iscrizione nelle liste dei disoccupati;
- 3) la richiesta di detrazioni Irpef.

I modelli DS 21, DL 86/88 bis e di richiesta di DEDUZIONE IRPEF sono disponibili, oltre che presso le sedi Inps, anche sul sito internet dell'Istituto, nella sezione "Moduli" e sul sito ANSAP nella sezione documenti sotto la voce indennità di disoccupazione.

IL PAGAMENTO

L'indennità può essere riscossa:

con assegno circolare;

con bonifico bancario o postale;

allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (CIN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.

DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI

A CHI SPETTA

Spetta ai lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, ma che:

nell'anno precedente abbiano lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.);

risultino assicurati da almeno due anni e possano far valere almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda.

Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 156 giornate.

LA DOMANDA

La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti può essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro, direttamente alla sede Inps o al centro per l'impiego, competenti per residenza, o tramite i Patronati che offrono assistenza gratuita, oppure inviata per posta sul modulo DS21.

Alla domanda devono essere allegati:

la dichiarazione (modello DL 86/88bis) di ogni datore di lavoro presso il quale è stata prestata la propria attività nel corso dell'anno precedente;

la richiesta di detrazioni d'imposta.

I modelli DS21, DL 86/88 bis e di richiesta di DEDUZIONI IRPEF sono disponibili, oltre che presso le sedi Inps, anche sul sito internet dell'Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli".

IL PAGAMENTO

L'indennità può essere riscossa:

- con assegno circolare;
- con bonifico bancario o postale;
- allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (CIN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.

MODELLI DI DOMANDA

MODELLO DS21

DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE

L'indennità di disoccupazione, per i lavoratori di età inferiore ai 50 anni, è pari al 50% della retribuzione per i primi sei mesi e al 40% della retribuzione per il settimo mese. Si ricorda che la durata dell'indennità di disoccupazione ordinaria è stata elevata, per il periodo dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006, a sette mesi per chi ha un'età inferiore a 50 anni e a 10 mesi per chi ha un'età pari o superiore a 50 anni.

MODELLO DS 22 da allegare al MODELLO DS 21

DICHIARAZIONE DATORE LAVORO per la concessione di disoccupazione o mobilità.

Per abbreviare i tempi di erogazione dell'indennità di disoccupazione ordinaria, è stato predisposto un modello di dichiarazione sostitutiva, da presentare insieme alla richiesta di indennità, con il quale il **lavoratore** interessato può autocertificare i dati relativi all'ultimo rapporto di lavoro. Tali informazioni, indispensabili per la liquidazione dell'indennità, erano fino ad oggi comunicate all'Inps esclusivamente a cura del datore di lavoro, molto spesso in ritardo, tramite il modello DS22. L'autocertificazione, invece, unitamente all'utilizzo dei flussi informativi E-mens, consente all'Istituto di disporre di tutti i dati necessari alla liquidazione immediata della prestazione. Naturalmente, in alternativa all'autocertificazione, è possibile continuare a presentare al momento della domanda il modello DS22 debitamente compilato

MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE DSO (Dis. Ordinaria e Req. Rid.)

Dichiarazione sostitutiva del lavoratore sull'ultimo rapporto di lavoro.

MODELLO DL 86/88bis

Dichiarazione del Datore di Lavoro per la concessione dell'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti.

MODELLO ANF/PREST

Domanda di assegno per il nucleo familiare (prestazioni di disoccupazione non agricola – su indennità di mobilità).

MODELLO E301

Attestato relativo ai periodi da prendere in considerazione per la concessione delle prestazioni di disoccupazione per i lavoratori migranti.

TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE PER L'EDILIZIA

Il trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia è una prestazione riservata ai lavoratori del settore dell'edilizia che sono stati licenziati, quando si verificano:

- cessazione dell'attività aziendale;
 - ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative;
 - riduzione di personale.
- Tale trattamento non è più riconosciuto nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).

I REQUISITI

Per ottenere il trattamento speciale il lavoratore, nei due anni precedenti la data del licenziamento, deve far valere:

- almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia;
- l'iscrizione nelle liste dei disoccupati.

L'IMPORTO

Al lavoratore spetta, per i primi 12 mesi dell'anno il 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo mensile stabilito dalla legge. Per i periodi successivi spetta l'80% di tale importo.

Il trattamento è pagato ogni mese dall'INPS ed è corrisposto per 90 giorni. In presenza di particolari requisiti può durare anche 18 o 27 mesi.

LA DOMANDA E LA DECORRENZA

La domanda va presentata all'INPS entro due anni dalla data del licenziamento sugli appositi moduli reperibili presso le Sedi.

Il trattamento decorre:

- dal primo giorno di disoccupazione nel caso in cui l'iscrizione nelle liste dei disoccupati avvenga entro i sette giorni successivi a quello di licenziamento;
- dal giorno di iscrizione nelle liste dei disoccupati negli altri casi.

Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:

- ha percepito tutte le giornate di trattamento speciale;
- viene avviato ad un nuovo lavoro;
- viene cancellato, per qualunque motivo, dalle liste dei disoccupati;
- diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).

IL RICORSO

Nel caso in cui le domande vengano respinte l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.

Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

- presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda;
 - inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
- Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.